

II COMMISSIONE CONSILIARE

“AFFARI ISTITUZIONALI”

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 0196

**“COSTITUZIONE DELL’ACCADEMIA PER GLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DI
POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE LOMBARDIA”**

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

approvata nella seduta del 5 marzo 2009

Relatore: Consigliere Enio Moretti

Trasmessa alle Commissioni consiliari il: 15 dicembre 2008

Pareri espressi dalle Commissioni consiliari: =====

Restituita alla Presidenza del Consiglio il: 5 marzo 2009

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine
di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 15.30
DEL 5.03.09
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

VISTA la l.r. 14 aprile 2003 n. 4 “Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana”, con la quale la Regione definisce, al titolo VII, l’accesso ai ruoli e la formazione della polizia locale;

VISTO l’articolo 41 della sopracitata legge regionale che:

- al comma 1 prevede l’istituzione dell’Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale;
- al comma 3 stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera con proprio atto di indirizzo la costituzione dell’Accademia, la definizione degli organi e le modalità di funzionamento;

VISTO il documento di cui all’allegato A “Costituzione dell’Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia – articolo 41, l.r. 14 aprile 2003, n. 4 ‘Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana’”, che disciplina gli organi e le modalità di funzionamento dell’Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia e prevede un sistema di procedure operative ed organizzative per la costituzione della Accademia stessa;

RITENUTO pertanto di approvare il sopracitato documento di cui all’allegato A;

VISTA la DGR n. 008576 del 3 dicembre 2008 “Proposta al Consiglio regionale per l’avvio dell’Accademia per gli ufficiali e sottufficiali di polizia locale”

SENTITA la relazione della II Commissione “Affari istituzionali”

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 41, comma 3, della l. r. 4/2003, il documento di cui all’allegato A avente per oggetto “Costituzione dell’Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia – articolo 41, l.r. 14 aprile 2003, n. 4 ‘Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana’ ”.

ALLEGATO A

Costituzione dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia -articolo 41, l.r. 14 aprile 2003, n. 4

- **Finalità**
- **Organizzazione e funzionamento dell'Accademia**
- **Organi dell'Accademia**
- **Funzioni e compiti del comitato tecnico scientifico**
- **Funzioni e compiti del direttore**
- **Dotazioni strumentali dell'Accademia e risorse finanziarie**
- **Qualificazione dell'ufficiale e sottufficiale di polizia locale e idoneità alle funzioni**

Finalità

1.1. In riferimento all'articolo 41 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina in materia di polizia locale e sicurezza urbana) è costituita l'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia, struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e quale espressione della cooperazione tra Regione ed enti locali.

1.2. L'Accademia è struttura dell'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica - I.Re.F (Ente di diritto pubblico ai sensi della l.r. 17 ottobre 1997 , n. 39 "Ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica - I.Re.F.") e realizza un sistema per la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli ufficiali e sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale in conformità alle esigenze degli enti locali e alla funzione di coordinamento regionale.

1.3. L'Accademia persegue i seguenti obiettivi:

- qualificazione, aggiornamento e specializzazione per gli ufficiali e sottufficiali in servizio, nonché formazione specifica per i comandanti;
- attuazione di iniziative formative, di documentazione, di ricerca, comunicazione e informazione, anche a carattere divulgativo e culturale in materia di sicurezza e polizia locale a favore della Regione e degli enti locali;
- organizzazione di corsi di alta specializzazione e aggiornamento degli ufficiali e sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale nella gestione dell'emergenza e protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali, in collaborazione con la

Scuola superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia (costituita con DGR n. 14117 dell' 8 agosto 2003);

- selezione, specifica formazione e gestione dell'albo per i formatori e dell'albo per i tutor dell'Accademia.

1.4. Agli effetti del presente provvedimento, per ufficiali e sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale si intendono tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia degli enti locali della Regione Lombardia, ricomprendendo in tale status le posizioni di responsabile di servizio e/o comandante di Corpo con contratto a tempo determinato di cui al d.lgs n. 165/01.

2. Organizzazione e funzionamento dell'Accademia

2.1. L'organizzazione dei corsi è su base annuale e le attività didattiche possono prevedere periodi di residenzialità dei discenti. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per le attività di qualificazione e specializzazione per gli ufficiali e sottufficiali in servizio, Regione Lombardia stipula con l'I.Re.F una convenzione annuale o pluriennale con una previsione di risorse contenuta all'interno dei documenti di programmazione economica finanziaria della Regione.

2.2. Il percorso formativo si basa su un sistema flessibile che valuta il profilo formativo e professionale del discente indicando i crediti formativi da colmare per conseguire i titoli rilasciati dall'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale. I titoli vengono rilasciati sulla base di esami e valutazione dei titoli delle attività formative e professionali pregresse.

2.3. L'Accademia ha una sede principale nel comune di Milano. Per esigenze formative possono essere individuate altre sedi secondarie.

2.4. La sede dell'Accademia, la progettazione formativa, le modalità di funzionamento degli organi e i relativi compensi, i rapporti con gli enti locali e altri soggetti istituzionali e i criteri di ammissione e di riconoscimento di attività formative e professionali pregresse svolte da soggetti terzi sono disciplinati da apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione del presente atto, sentita la commissione consiliare competente.

2.5. Sulla base di specifiche convenzioni, alle attività formative possono partecipare anche appartenenti alle forze dell'ordine e operatori delle polizie locali di altre regioni.

3. Organi dell'Accademia

3.1. Sono organi dell'Accademia il comitato tecnico scientifico e il direttore.

3.2. Il comitato tecnico scientifico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da nove componenti:

- il direttore generale della direzione generale della Giunta di riferimento nell'ambito della polizia locale;
- il direttore generale di I.Re.R.;
- il comandante di polizia locale del comune in cui ha sede l'Accademia di polizia locale;

- quattro ufficiali e/o dirigenti in servizio con almeno otto anni di anzianità nella polizia locale della Lombardia;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPL.

Tra i componenti appartenenti alle polizie locali della Lombardia è individuato il coordinatore.

3.3. I membri del comitato tecnico scientifico appartenenti alle polizie locali sono individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2008 , n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), con avviso disposto dal segretario regionale.

3.4. Il direttore, responsabile della gestione amministrativa dei corsi e delle attività dell'Accademia, è individuato nella persona del direttore generale dell'I.Re.F.

3.5. Il comitato tecnico scientifico opera collegialmente con la presenza di almeno cinque componenti. I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

4. Funzioni e compiti del comitato tecnico scientifico

4.1. Il comitato tecnico scientifico:

- dà impulso e individua gli indirizzi programmatici dell'Accademia anche con una proiezione pluriennale;
- approva il piano annuale delle attività formative dell'Accademia, determinato sulla base del fabbisogno espresso dagli enti locali e della loro partecipazione alla realizzazione delle attività formative nonché degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione della Regione;
- nomina il coordinatore.

4.2. Il coordinatore è portavoce del comitato e cura i rapporti tra lo stesso e il direttore, redige l'ordine del giorno e provvede a presiedere le sedute.

4.3. Il direttore generale della direzione generale della Giunta di riferimento nell'ambito della polizia locale convoca le sedute e raccoglie gli esiti delle decisioni espresse dal comitato; in ragione degli argomenti trattati o per particolari esigenze può chiamare a partecipare alle sedute personale della Giunta e del Consiglio regionale, esperti, tecnici consulenti, docenti universitari o altri soggetti competenti nell'ambito della sicurezza urbana della polizia locale e della formazione.

5. Funzioni e compiti del direttore

5.1. Sono competenze del direttore:

- la predisposizione del piano annuale delle attività dell'Accademia, dei percorsi e dei programmi didattici e le relative risorse organizzative, in conformità ai criteri previsti dal provvedimento regionale di cui al punto 2.4 e sentita la competente commissione consiliare;
- assicurare il regolare funzionamento didattico e istituzionale, secondo le finalità stabilite dal presente atto e dal provvedimento di cui al punto 2.4;

- la predisposizione del preventivo dei costi allegato al piano annuale delle attività dell'Accademia;
- la presentazione del rendiconto dei costi effettivamente sostenuti a tutti i soggetti finanziatori ed una relazione annuale sull'attività, da far pervenire alla competente commissione consiliare entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- l'adozione di ogni ulteriore atto necessario alla gestione e alle funzioni istituzionali dell'Accademia, anche derivanti da esigenze straordinarie per situazioni di emergenza, compresa la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e di lavoro secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

5.2. Al direttore non spetta alcuna indennità se non quanto previsto all'interno del trattamento economico nel ruolo di direttore di I.Re.F.

6. Dotazioni strumentali dell'Accademia e risorse finanziarie

6.1. In conformità ai criteri previsti dal provvedimento regionale di cui al punto 2.4, sono definiti la sede, i beni mobili e le attrezzature strumentali di proprietà regionale utili all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Accademia.

6.2. Gli enti locali concorrono economicamente al funzionamento dell'Accademia, mediante assegnazioni di risorse finanziarie ed eventualmente patrimoniali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.

6.3. Le risorse dell'Accademia per ufficiali e sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale sono costituite da:

- somme destinate dal bilancio regionale per la istituzione e il funzionamento;
- somme assegnate dagli enti locali in relazione alle convenzioni stipulate;
- eventuali contributi provenienti da progetti dell'Unione europea, dallo Stato, da altri enti o organismi;
- contributi straordinari regionali per specifiche attività eventualmente assegnate;
- partecipazioni economiche dirette degli utenti dei corsi organizzati;
- ulteriori entrate derivanti dalla propria attività.

7. Qualificazione dell'ufficiale e sottufficiale di polizia locale ed idoneità formativa alle funzioni

7.1. L'Accademia organizza percorsi e attività formative che esitano in momenti di valutazione finale, per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'esercizio delle funzioni di comando ed al ruolo di ufficiale e sottufficiale.

7.2. Così come disposto dall'articolo 39 della l.r. 4/2003, tutti coloro che superano i concorsi di ufficiale o sottufficiale, durante il periodo di prova, sono tenuti a frequentare specifico corso di qualificazione professionale.

7.3. Le modalità di svolgimento dei corsi ed i criteri di accesso per l'Accademia sono individuati nel provvedimento regionale di cui al punto 2.4.

7.4. La qualifica conseguita dagli ufficiali a seguito della valutazione finale positiva, in accordo con le disposizioni della normativa vigente, costituisce titolo formativo da valutarsi nei concorsi e nelle selezioni pubbliche per l'accesso presso gli enti locali della Lombardia alle funzioni di comandante di polizia locale.